

Sentenza n. 10051/2024 pubbl. il 10/06/2024

RG n.

Repert. n. del 12/06/2024

N. R.G.

Sent.

Rep.



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

OTTAVA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 68004/2022

tra

ATTORE

e

POSTE ITALIANE S.P.A.

CONVENUTA

Oggi 10 giugno 2024 ad ore 13.01 innanzi alla dott.ssa Ivana Antonica, sono comparsi:

Per _____ l'avv. _____ in sostituzione dell'avv. GIUSEPPE DE SIMONE la quale si riporta alle note conclusive depositate telematicamente ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Per POSTE ITALIANE S.P.A. l'avv. del _____ in sostituzione dell'avv. _____ la quale si riporta alle conclusioni rassegnate negli atti difensivi.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* allegandola al verbale.

Il Giudice

dott.ssa Ivana Antonica

Sentenza n. 10051/2024 pubbl. il 10/06/2024

RG n.

Repert. n.

del 12/06/2024



Sent.
Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ivana Antonica ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 68004/2022 promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE DE SIMONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO BEVIGNANI 9 presso il difensore avv. GIUSEPPE DE SIMONE

ATTORE

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato presso il difensore avv.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

(di seguito " ") ha convenuto in giudizio POSTE ITALIANE S.P.A. (di seguito "Poste") al fine di sentir : "1) accertare e dichiarare il diritto dell'attore al rimborso dei buoni fruttiferi per cui è causa; 2) per l'effetto, condannare Poste Italiane S.p.A. al pagamento dell'importo di € oltre il 35% per interessi e, così, al pagamento del complessivo importo di € , oltre interessi legali a decorre dalla data di richiesta di riscossione individuata dalla lettera di reclamo; 3) in via subordinata, accertare e dichiarare l'omessa consegna del foglio informativo da parte dell'organo emittente e, per l'effetto, condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni subiti dal parte attrice per responsabilità precontrattuale e/o inadempimento, attesa la violazione degli obblighi di trasparenza, correttezza e buona fede, nella misura di € (pari alla somma dei tre buoni), oltre interessi legali dalla data di sottoscrizione; 4) condannare parte convenuta al pagamento delle sanzioni di legge per mancata ed ingiustificata adesione al procedimento di mediazione; 5) condannare parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario."

Si è costituita Poste che ha chiesto: "In via preliminare: Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei Buoni Postali fruttiferi di cui è causa; Nel merito: respingere tutte le domande di parte attrice, formulate sia in via principale che in via subordinata. La difesa di Poste Italiane si oppone a

tutte le richieste istruttorie avanzate da controparte. Con vittoria di tutte le spese, competenze e onorari del presente giudizio.”

Alla prima udienza venivano concessi i richiesti termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.. Successivamente, veniva respinta l'ammissione dei mezzi di prova orale richiesti in quanto influenti ai fini del decidere e veniva autorizzato il deposito degli originali dei buoni fruttiferi. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

risulta essere intestatario di tre buoni fruttiferi postali a termine tutti emessi in data 23 settembre 2002 che, in ragione della data di collocamento, appartengono alla tipologia a termine Serie "AA5" (in collocamento dal 21 settembre 2002 al 31 dicembre 2002 ed istituita con il D.M. del 12 settembre 2002 poi pubblicato sulla G.U. n. 221 del 20 settembre 2002) per i quali era riconosciuto un rendimento lordo pari al 35% del capitale investito al compimento del settimo anno dalla data di emissione del titolo.

Ha sostenuto Poste che i buoni fruttiferi postali della serie "AA5" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione e che, pertanto, la data di scadenza sarebbe il 23.09.2009 ed il termine prescrizione decennale per ottenere l'incasso sarebbe il 24.9.2019. Ha rilevato che l'attore non ha interrotto il suddetto termine prescrizione e che pertanto, Poste non è tenuta ad alcun pagamento in favore di esso.

ha contestato quanto ex adverso dedotto ed in particolare in relazione all'eccepita prescrizione ha evidenziato che i buoni in contestazione recano sul retro un timbro che non rende in alcun modo nota all'intestatario la data di possibile scadenza, né i termini per l'incasso, rendendo così impossibile all'attore calcolare la tempistica per l'esercizio del proprio diritto, non potendosi, quindi, individuare, nei confronti del risparmiatore, il dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione.

Né può ritenersi che le condizioni dell'investimento siano conoscibili tramite la pubblicazione in GU del relativo DM istitutivo, atteso che il buono postale è da intendersi come strumento di legittimazione alla riscossione ex art. 2002 c.c. e non come titolo di credito (Cass. SSUU 11/02/2019, n.3963), da esso, nondimeno, devono esattamente desumersi i requisiti minimi relativi alla connotazione del diritto al rimborso, primo fra tutti la data di scadenza.

Nel caso de quo, deve evidenziarsi che sui buoni è riportata unicamente la data di emissione, ma non vi è alcuna indicazione in relazione alla data di scadenza né è indicata la durata dei buoni.

Infatti, come dedotto da Poste ed in linea con quanto prescritto dal DM 19/12/2000, le informazioni sull'investimento venivano rinviate ad un foglio informativo analitico, da consegnarsi al sottoscrittore unitamente al buono.

Tale foglio informativo analitico non risulta essere mai stato mai consegnato da Poste Italiane all'attore, né Poste italiane ha offerto, in questa sede, prova del contrario.

Al momento del collocamento, come noto, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico (FIA), contenente la "descrizione delle caratteristiche dell'investimento".

Il riferimento è al testo degli articoli 3 e 6 del D.M. 19.12.2000, che, infatti, così dispongono: (art.3) "per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento"; (art. 6) "Poste Italiane spa espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso delle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi", testo confermato espressamente dall'art. 6 del D.M. 06.10.04 il quale prevede che "1. Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali,

Poste Italiane spa mette a disposizione del cliente nei propri locali aperti al pubblico foglio informativo, contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (di seguito il "Foglio Informativo").
2. Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito".

Dunque, al momento della sottoscrizione dei buoni oggetto di causa, Poste aveva l'obbligo, specifico, di consegnare al risparmiatore un foglio, denominato Foglio Informativo Analitico (FIA), contenente tutte le caratteristiche dell'investimento ma non risulta che abbia assolto al relativo onere.

Pertanto, la consegna del FIA deve essere considerata come fase necessaria per rendere le necessarie informazioni sul titolo ai sottoscrittori, non potendosi ritenere sufficiente che le stesse informazioni possano essere, genericamente, acquisite altrove, in assenza, giova ribadire, di qualsivoglia indicazione sul titolo stesso.

Per quanto sopra, appare incontestabile che l'attore non sia stato posto nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso. Né può ritenersi onere del risparmiatore attivarsi per verificare la scadenza del buono e, conseguentemente i termini di prescrizione, comportando ciò un inammissibile inversione dell'onere della prova, gravando invece su Poste l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere e, quindi, allegare e dimostrare l'avvenuta consegna del foglio informativo al sottoscrittore.

Ciò non è avvenuto nel caso di specie e, diversamente da quanto opinato dalla convenuta, non si possono ritenere ammissibili modalità alternative di adempimento rispetto alla consegna del foglio informativo, secondo quanto previsto dalla normativa di settore richiamata.

Ad ulteriore supporto delle ragioni fatte valere in questa sede, si rammenta che con provvedimento del 18 ottobre 2022, n. 30346, l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha sanzionato Poste Italiane per pratiche commerciali scorrette proprio con riferimento alla fase di collocamento e di rimborso dei buoni postali.

Le condotte oggetto di indagine sono state due.

La prima condotta attiene alla fase di collocamento dei titoli ed, in particolare, all'omessa e/o confusa indicazione di alcuni dati ritenuti fondamentali per il consapevole esercizio del diritto di riscatto dei titoli quali: la data di scadenza della fruttuosità, la data di prescrizione dei buoni, nonché le conseguenze derivanti dallo spirare dei predetti termini (ossia la perdita di interessi maturati e capitale investito).

L'Autorità ha ritenuto che la omessa indicazione della data di scadenza (della fruttuosità) e di prescrizione del buono (cioè del termine ultimo per l'incasso decorrente dalla scadenza) sia fuorviante, perché idonea a far credere che il diritto al rimborso del titolo (quanto meno del capitale investito) sia sempre possibile e, quindi, non soggetto al termine prescrizione, mentre così non è.

L'Autorità ha, altresì, evidenziato che, a fronte dei numerosi reclami dei risparmiatori relativi all'impossibilità di incassare i buoni, Poste Italiane non avrebbe dovuto rimanere inerte, trincerandosi dietro l'assenza di obblighi specifici a suo carico dettati dalla normativa di settore.

Al contrario, in ragione della diligenza specifica che connota il suo agire professionale, avrebbe dovuto prontamente attivarsi ed adottare iniziative idonee a tutelare l'interesse dei consumatori-risparmiatori ad assumere decisioni consapevoli ed informate, tra cui quella di presentare i titoli all'incasso prima dello spirare del termine prescrizione.

Da quanto esposto, si ritiene che il traente originario non sia stato messo nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso posto che è solo con la consegna del foglio informativo che si

Sentenza n. 10051/2024 pubbl. il 10/06/2024

RG n. ...

Repert. n. ...

del 12/06/2024

integra la conoscenza legale delle condizioni del prodotto finanziario in capo al sottoscrittore, mentre il difetto della consegna, ovvero, la mancata prova dell'effettiva consegna costituisce un impedimento legale all'esercizio del diritto al rimborso. Tali conclusioni non possono essere inficcate dalle argomentazioni difensive di Poste secondo cui, invece, gli obblighi di informazione e comunicazione alla clientela sarebbero stati assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento relativo all'emissione dei buoni, in quanto l'art. 6 del D.M. del 6.10.04 non prevede che gli obblighi di comunicazione ed informazione su di essa gravanti possano essere assolti con la pubblicazione del provvedimento di emissione di buoni in Gazzetta Ufficiale ma che gli stessi possano ritenersi adempiuti, in via unica ed esclusiva con la consegna del Foglio Informativo. Tantomeno può ritenersi onere del risparmiatore attivarsi per la verifica della scadenza del buono e dei termini di prescrizione in quanto ciò comporterebbe un inammissibile inversione dell'onere probatorio, gravando su Poste l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si intendono far valere. Nel caso che ci occupa Poste non ha provato di aver consegnato il Foglio Informativo recante tutte le informazioni utili per identificare la tipologia dei buoni fruttiferi ed alla loro relativa scadenza, non potendosi ritenere ammissibili modalità alternative di adempimento rispetto alla consegna del richiesto foglio informativo secondo quanto previsto dal D.M. 19.12.2000 e D.M. 06.10.04.

Di talchè la domanda formulata da ... leve essere accolta e, pertanto, Poste deve essere condannata al pagamento in favore di esso attore dell'importo di € ... oltre gli interessi del 35% per interessi e degli interessi legali dalla richiesta di rimborso sino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- A) Condanna POSTE ITALIANE S.P.A. al pagamento in favore di ... l'importo di ... oltre gli interessi del 35% per interessi e degli interessi legali dalla richiesta di rimborso sino all'effettivo soddisfo;
- B) Condanna POSTE ITALIANE S.P.A. al pagamento in favore dell'avv. GIUSEPPE DE SIMONE, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che si liquidano in ... per compensi professionali, , oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale chiuso alle ore 17.47.

Roma, 11 giugno 2024

Il Giudice
dott.ssa Ivana Antonica

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Deposito in Cancelleria



12 GIU. 2024

Roma, il

MANFREDINA MARRANA
CANCELLIERA